

Cause riunite C-159/91 e C-160/91

Christian Poucet

contro

Assurances générales de France (AGF) e

Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac)

e

Daniel Pistre

contro

Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse
des artisans (Cancava)

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Tribunal des affaires de sécurité sociale dell'Hérault)

«Interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE —
Nozione di impresa — Ente incaricato della gestione
di un regime previdenziale speciale — Normativa
nazionale che attribuisce a detto ente una posizione dominante»

Relazione d'udienza	I - 638
Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesauero, presentate il 29 settembre 1992	I - 658
Sentenza della Corte 17 febbraio 1993	I - 664

Massime della sentenza

Concorrenza — Norme comunitarie — Impresa — Nozione — Enti incaricati della gestione del pubblico servizio della previdenza sociale — Esclusione
(Trattato CEE, artt. 85 e 86)

La nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica. Ne sono pertanto esclusi gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previ-

denza sociale, i quali svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale ed esercitano un'attività, basata sul principio della solidarietà nazionale, priva di ogni scopo di lucro.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91 *

I — Fatti e procedimento

artisans (in prosiegua: la «Cancava»), che gestisce il regime di assicurazione vecchiaia degli artigiani.

1. Le cause principali

Nella causa C-159/91 il signor Christian Poucet ha fatto opposizione avverso l'ingiunzione, notificatagli il 17 ottobre 1990, di pagare i contributi da lui dovuti per il periodo 1° ottobre 1989-31 marzo 1990 alla Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (in prosiegua: la «Camulrac») attraverso il suo ente convenzionato, Assurances générales de France (in prosiegua: la «AGF»), che gestisce il regime di assicurazione malattia e maternità dei lavoratori autonomi dei settori diversi dall'agricoltura.

Il signor Poucet e il signor Pistre hanno sostenuto dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale dell'Hérault che la Camulrac, l'AGF e la Cancava, data la loro posizione dominante incompatibile con i principi della libera concorrenza sanciti dall'ordinanza 1° dicembre 1986, 86-1243, e dal Trattato CEE, non sono legittimate a chiedere il pagamento dei contributi in questione.

Nella causa C-160/91 il signor Daniel Pistre ha del pari proposto opposizione contro l'ingiunzione, notificatagli il 7 agosto 1990, di pagare i contributi da lui dovuti per il primo semestre 1990, maggiorati degli interessi di mora, alla Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des

Nella causa C-159/91 l'AGF ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per carenza di motivi e la Camulrac ha chiesto conferma dell'ingiunzione. Nella causa C-160/91 la Cancava ha sostenuto che in Francia la normativa in materia previdenziale è di ordine pubblico e che il tribunale adito non è competente a valutare le ragioni addotte, ma deve limitarsi a verificare se la normativa in materia sia correttamente applicata, ed ha chiesto la conferma dell'ingiunzione litigiosa.

* Lingua processuale: il francese.